



30 GIUGNO: scade il termine per pubblicare i contributi pubblici sul sito internet

Anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche rientrano tra i soggetti obbligati a rendere pubblici i contributi e corrispettivi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni attraverso il proprio sito Internet.

Sono esonerate da tale adempimento le associazioni che complessivamente abbiano ricevuti vantaggi economici inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 1, commi 125 della Legge 124/2017 e da ultimo modificato dall'art. 35 del Decreto Crescita 34-2019 che ha spostato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine per la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti.

Cosa bisogna pubblicare

La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a:

1. sovvenzioni,
2. contributi,
3. vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico,

Tra questi rientrano anche i beni mobili o immobili concessi in comodato. Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che *“si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”*. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Tra i contributi viene indicato anche il cinque per mille.

Quali informazioni fornire

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b. denominazione del soggetto erogante;
- c. somma incassata o valore economico del sostegno (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d. data di incasso;
- e. causale.

Dove pubblicare queste informazioni

La normativa distingue:

- a. per le SSD (in quanto imprese) l'informazione sarà resa all'interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese;
- b. per le ASD le informazioni devono essere pubblicati sui siti internet. In mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l'informazione attraverso la pagina Facebook dell'ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Soggetti esonerati

Sono esonerate: le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell'anno.

Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, a prescindere dal valore della singola erogazione/sostegno.

Sanzioni

Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti mentre in precedenza si prevedeva come sanzione esclusivamente la restituzione dell'importo senza alcuna forma di ravvedimento.